DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2015, n. 0189/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.

Modifiche e integrazioni apportate da:

DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44)

L.R. 20/2018, art. 2, c. 47 (B.U.R. 16/8/2018, S.O. n. 35).

Vedi anche quanto disposto dalla L.R. 3/2020, come modificata dalla L.R. 11/2020.

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Art. 4	Presentazione della domanda
Art. 5	Inammissibilità della domanda
Art. 6	Punteggi e graduatoria
Art. 7	Spese ammissibili e misura dei contributi
Art. 8	Divieto di cumulo
Art. 9	Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
Art. 10	Vincoli
Art. 11	Revoca o riduzione del contributo
Art. 12	Norme transitorie
Art. 13	Rinvio
Art. 14	Abrogazione
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi diffusi, di seguito società di gestione, che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano, in esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2006) come da ultimo modificata dalla legge regionale 16 luglio 2010 n. 12.

Art. 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) territorio montano: zone omogenee di cui all'allegato A dell'articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) aiuto a titolo de minimis: gli aiuti previsti dal REG. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'U. E. n. L 352/1 del 24 dicembre 2013.

Art. 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità)

- 1. Possono beneficiare del contributo le società di gestione in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) formale costituzione: per formale costituzione si intende il possesso al momento della presentazione della domanda della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di Albergo diffuso di cui all'articolo 56 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) effettiva operatività: è effettivamente operativa la società che:
 - gestisce unità abitative relativamente alle quali, nell'anno solare precedente la presentazione della domanda, siano riscontrate un minimo complessivo di 700 presenze;
 - 2) offre servizi alla comunità realizzati mediante almeno una convenzione o accordo, stipulati con uno o più Comuni o Enti o Associazioni che operano sul territorio di competenza;¹
 - 3) garantisce il servizio di reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno 270 giorni all'anno);²

¹ Punto sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

² Punto sostituito da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

- 4) provvede in via esclusiva alla promozione di tutte le unità abitative dell'albergo diffuso dalla stessa gestite in modo diretto anche avvalendosi di soggetti attivi in rete Internet, consorzi turistici o altri operatori promozionali che forniscono servizi connessi all'attività di prenotazione, mediante rapporti contrattuali intestati direttamente ed esclusivamente alla società di gestione stessa. Sono esclusi interventi promozionali limitati a singole unità abitative effettuati da soggetti terzi proprietari compresi.³
- 2. Per la verifica dell'effettiva operatività di cui al comma 1, lettera b) punto 1 ci si avvale del registro delle presenze di cui all'articolo 8 comma 71 bis della legge regionale 2/2006 e successive modificazioni.
- 3. Il registro delle presenze, redatto su supporto cartaceo ovvero informatico, dovrà contenere l'indicazione nominativa di ciascun ospite dell'albergo diffuso, con il relativo periodo di permanenza e con l'indicazione della correlata unità abitativa occupata. Il medesimo registro deve contenere apposite tabelle riassuntive del totale delle presenze per ogni unità abitativa.
- 4. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 2, ci si avvale della copia della/e convenzione/i o accordo/i.4
- 5. Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 3, ci si avvale della⁵ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
- 5 bis). Per la verifica di cui al comma 1, lettera b) punto 4, ci si avvale della copia del/i contratto/i attestante/i l'attivazione dei servizi di promozione e prenotazione. Nel caso di promozione effettuata dalla società di gestione senza l'intervento di intermediari promozionali, ci si avvale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le modalità con cui la stessa svolge tale attività. 6

Art. 4 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro il termine del 31 marzo di ogni anno.⁷

³ Punto sostituito da art. 1, c. 1, lett. c), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

⁴ Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. d), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

⁵ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. e), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

⁶ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. f), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

⁷ Ai sensi dell'art. 2, c. 47, L.R. 20/2018 (B.U.R. 16/8/2018, S.O. n. 35), i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'anno in corso sono straordinariamente riaperti fino al quindicesimo giorno

- 2. La domanda, redatta secondo il modello Allegato A, in regola con le disposizioni in materia di bollo, viene presentata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.
 - 3. La domanda si intende validamente inviata se:
- a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
- b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scanerizzata ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.
- 4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
- 5. Alla domanda è allegata, pena la non ammissibilità della domanda stessa, la seguente documentazione:
- a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;
- copia della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui all'articolo 56 della L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) copia dell'accordo e/o convenzione/i di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);8
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - 1) l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo "de minimis" ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - 2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - 3) le modalità di espletamento del servizio di reception:
 - numero di ore di apertura della reception per sei giorni su sette:
 - numero di ore di reperibilità telefonica superiore alle 12 ore per sette giorni su sette;9
 - 4) (ABROGATO).10

successivo alla data di entrata in vigore della medesima L.R. 20/2018.

⁸ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

⁹ Punto sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹⁰ Punto abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

e bis) copia del/i contratto/i attestante/i l'attivazione dei servizi di promozione e prenotazione. Nel caso di promozione effettuata dalla società di gestione senza l'intervento di intermediari promozionali, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'art. 47 del Decreto Presidente della Repubblica 445/2000, attestante le modalità con cui la stessa svolge tale attività.¹¹

Art. 5 (Inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande prive di sottoscrizione, nonché quelle pervenute oltre i termini di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6 (Punteggi e graduatoria)

- 1. Alla domanda di finanziamento è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- a) presenza di accordi/convenzioni per lo svolgimento di attività in favore dell'utenza in collaborazione con uno o più Comuni, Enti o Associazioni su cui insiste l'albergo diffuso stesso: punti 60 per ogni accordo/convenzione conclusa con soggetti giuridici distinti fino ad un massimo di 180 punti;¹²
- b) accordo/¹³convenzione per attività di coordinamento e gestione in rete con altri alberghi diffusi punti 30 per ogni convenzione fino ad un massimo di 90 punti;
- c) disponibilità di servizi aggiuntivi offerti e gestiti direttamente dalla società di gestione a favore della collettività, quale ad esempio, internet point: punti 10 per ogni servizio fino ad un massimo di punti 50;
- d) disponibilità di servizi aggiuntivi per gli ospiti dell'Albergo diffuso offerti tramite accordi/¹⁴convenzioni con altri soggetti, con l'indicazione espressa degli sconti applicati nella misura comunque non inferiore al 10%: punti 5 per ogni servizio, fino ad un massimo di punti 30;
- e) per ogni ora di apertura della reception assicurata giornalmente per almeno sei giorni su sette: punti 20, per la valutazione di questo criterio verrà preso in considerazione, sull'articolazione settimanale garantita, il numero di ore minimo garantito giornalmente di apertura della reception;¹⁵
- f) orario di reperibilità telefonica superiore alle 12 ore al giorno per sette giorni su sette: punti 2 per ogni ora in più;
- g) aumento del numero di presenze degli ospiti dell'Albergo diffuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Il numero delle presenze

¹¹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹² Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹³ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹⁵ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. d), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

corrisponde al numero di giorni per il numero di posti letto occupati: punti 5 ogni 50 presenze in più rispetto all'anno precedente fino al massimo di 50 punti;

- h) possesso della prima autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività dell'albergo diffuso di cui all'articolo 56 della LR 2/2002, rilasciata nell'annualità:
 - 1) dal 2002 al 2004 punti 10.
 - 2) dal 2005 al 2008 punti 50.
 - 3) dal 2009 e successivi punti 100.
- 2. Ai fini dell'accertamento dei punteggi di cui al comma 1, alla domanda sono allegati altresì:
- a) per la verifica del presente articolo, comma 1 lettere a), b) e d), copia degli accordi e delle convenzioni; 16
- b) per la verifica del presente articolo, comma 1 lettere c), e), f), g), h): dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta:
 - 1) tipologia di servizi aggiuntivi offerti direttamente dalla società di gestione;
 - 2) tipologia di servizi aggiuntivi offerti in convenzione con altri soggetti;
 - 3) l'orario di apertura della reception, con specifica per ogni giorno della settimana;
 - 4) l'orario di reperibilità telefonica con relativo numero telefonico;
 - 5) numero annuale di presenze relative ai due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda.¹⁷
- 3. Ai sensi dell'articolo 44 legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il Servizio Coordinamento Politiche per la montagna effettua controlli in loco a campione su almeno il 20 per cento delle domande presentate.
- 4. La graduatoria delle domande di finanziamento, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascuna società di gestione, con l'evidenza del contributo concedibile, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7 (Spese ammissibili e misura dei contributi)

- 1. Sono ammissibili le spese sostenute per:
- a) il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 30% della spesa sostenuta;¹⁸
- b) spese per la tenuta della contabilità della società di gestione;
- b bis) spese per l'attività di certificazione della spesa ai fini della rendicontazione prevista dall'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nel limite di euro

¹⁶ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. e), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹⁷ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. f), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

¹⁸ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, lett. a), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

200,00;¹⁹

- c) organizzazione o partecipazione ad iniziative di promozione di tipo culturale, popolare ed enogastronomico quali quelle rivolte alla valorizzazione dei prodotti tipici della zona, degli antichi mestieri, dell'artigianato locale e delle tradizioni del luogo comprese le attività didattiche, ricreative, sportive ed escursionistiche;
- d) organizzazione e gestione di iniziative di marketing turistico e di iniziative promozionali e pubblicitarie individuali e collettive comprese le spese sostenute per la gestione del sito internet e per le consulenze esterne soggette a ritenuta d'acconto o a ritenuta d'acconto e IVA;
- e) (ABROGATA).²⁰
- 2. I contributi sono concessi a titolo de minimis, in osservanza delle condizioni prescritte dal REG. (UE) n. 1407/2013, e con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1. Le società di gestione sono informate circa il carattere di contributo a titolo de minimis, mediante esplicito riferimento nel decreto di concessione.²¹
- 3. Le spese di cui al comma 1, lettere b), c), d) del presente articolo sono ammissibili a contributo nella misura del 80% della spesa ammissibile, nella misura del 100% per le spese di cui alla lettera e).
- 3 bis) Costituiscono spesa ammissibile i soli costi effettivamente sostenuti dalla società di gestione, restando escluse le imposte dirette gravanti sul reddito di impresa e le imposte indirette, mentre sono ammessi i contributi previdenziali obbligatori connessi alle prestazioni lavorative e le imposte dirette gravanti sul reddito delle persone fisiche.²²
- 4. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2, del REG. (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 8 (Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per il finanziamento delle tipologie di spesa previste nel presente regolamento.

Art. 9

(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Il contributo è concesso, entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria delle domande di finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche

¹⁹ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

²⁰ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. c), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

²¹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

²² Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. e), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

per la montagna proporzionalmente al punteggio ottenuto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria e tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale. Le società di gestione beneficiarie, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, presentano comunicazione scritta di accettazione del contributo e, se del caso, richiesta di erogazione in via anticipata di cui al comma 2.

- 2. L'erogazione in via anticipata è disposta nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.
- 3. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute al Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. I soggetti beneficiari rendicontano ai sensi dell'art. 41 della L.R. 7/2000 presentando la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali. I beneficiari posso avvalersi dell'attività di certificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. I beneficiari, a corredo della rendicontazione, presentano una dichiarazione sostituiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta l'inesistenza o l'eventuale sussistenza di qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza di altri contributi percepiti per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa previste dal presente Regolamento.²³
- 4. Ai sensi dell'articolo 44 della Legge regionale n. 7/2000 il servizio effettua controlli in loco a campione sul 20 per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari.
- 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la liquidazione del contributo avviene in unica soluzione con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Il contributo non può in nessun caso eccedere la somma della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo è rideterminato qualora la spesa presentata a rendiconto e ritenuta ammissibile risulti inferiore al contributo concesso.
- 6. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le spese di competenza dell'esercizio finanziario, cui si riferisce il contributo.
- 7. Il pagamento dei documenti di spesa deve avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale e carte di pagamento purché emesse a valere su conto corrente intestato alla società di gestione e contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento.²⁴

²³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

²⁴ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

Art. 10 (Vincoli)

- 1. La società di gestione beneficiaria del contributo, ai sensi dell'art. 32 bis comma 1 della legge regionale 7/2000 ha l'obbligo di mantenere il possesso e la destinazione dei beni oggetto di finanziamento e la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni, dalla data di conclusione dell'iniziativa.
- 2. La società di gestione è tenuta a trasmettere ogni anno, entro il 28 febbraio e per tutta la durata dell'obbligo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 attestante il mantenimento del vincolo di destinazione.

Art. 11 (Revoca o riduzione del contributo)

- 1. Il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente già erogate sono recuperate nel caso di perdita, relativamente all'anno di presentazione della domanda, di uno dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 2. Il contributo concesso è parzialmente revocato, con eventuale recupero di somme già erogate, nel caso in cui le spese rendicontate, ritenute ammissibili, sono inferiori al contributo concesso.
- 3. Ai sensi dell'art. 32 bis comma 6 della legge regionale 7/2000 la violazione dei vincoli di cui all'articolo 10, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

Art. 12 (Norme transitorie)

- 1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, le domande sono presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente Regolamento.
- 1 bis) Per l'anno 2016, le domande sono presentate entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente Regolamento.²⁵
- 2. Per gli alberghi diffusi che hanno iniziato l'attività nell'anno 2014, il requisito dell'effettiva operatività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sarà riparametrato in base alle giornate annuali di oggettivo funzionamento della società.

²⁵ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

2 bis) Per gli alberghi diffusi che hanno iniziato l'attività nell'anno 2015, il requisito dell'effettiva operatività di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), sarà riparametrato in base alle giornate annuali di oggettivo funzionamento della società.²⁶

Art. 13 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

Art. 14 (Abrogazione)

1. È abrogato il "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli "Alberghi diffusi", emanato con decreto del Presidente della Regione del 19 agosto 2010, n. 196 e modificato con decreti n. 025 del 16 febbraio 2011 e n. 012 del 16 gennaio 2012.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

²⁶ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 29/9/2016, n. 0184/Pres. (B.U.R. 30/9/2016, S.O. n. 44).

MARCA DA BOLLO

Allegato A

Alla Presidenza della Regione Servizio coordinamento politiche per la montagna Via Sabbadini n. 31 33100 Udine

ll sottoscritto na	ato a
il residente a	
in qualità di legale rappresentante della società di	gestione
con sede legale in	
codice ficale	
 visto l'art. 8 comma 72 della L.R. 18 gennaio 20 finanziamenti a favore delle società di gestione 	
 visto il Regolamento di esecuzione approvat 	o con DPRegn. n/Pres
CHIEDE	
La concessione di un finanziamento di € n. 2 sulle spese sostenute dalla società di gestione du	a valere sulla L.R. 18 gennaio 2006 rante l'anno solare 2015.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazio 76 del medesimo D.P.R.,	·

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere a conoscenza che con la presentazione della domanda di contributo, la società di gestione accetta tutte le disposizioni del Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, approvato con

DPRegn. n/Pres. riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle
domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore
delle società di gestione degli Alberghi diffusi.

A completamento della domanda si allega la documentazione prevista dal Regolamento di esecuzione.

- a) copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante della società di gestione;
- b) copia della SCIA o dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui all'articolo 56 della L.R. 2/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) copia del registro delle presenze relative all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda, di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) copia della/e convenzione/i o accordo/i o protocollo/i di intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a),b) e d) del regolamento;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della società di gestione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - 1) l'inesistenza oppure l'eventuale sussistenza di altro aiuto a titolo "de minimis" ricevuto nell'anno di presentazione della domanda e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - 2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - 3) la presenza degli elementi per l'attribuzione dei punteggi, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), e), f), g), h) del regolamento.
 - 4) la promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso effettuata esclusivamente dalla società di gestione.

Distinti saluti	
Data	
	(firma del legale rappresentante)

Allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.